CAMERA DEI DEPUTATI N. 3804

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BERGAMO

Norme per la tutela del patrimonio artistico e culturale del comune di Fuscaldo

Presentata il 3 giugno 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il borgo antico del comune di Fuscaldo è situato all'interno del litorale tirrenico della provincia di Cosenza. Fuscaldo, nel XIV secolo, ha dato i natali a Vienna, madre di San Francesco di Paola. Di grande interesse storico-architettonico sono alcune opere e monumenti lasciati nel corso dei secoli: l'antica Chiesetta dello Spirito Santo, le Porte Urbiche della Croce e di Juso, la Torre di Guardia, la medievale Chiesa Matrice, la Chiesa della Congregazione della Santissima Immacolata risalente al seicento, opera di Nicolò Ricciardi, il Palazzo Mazzei e il Palazzo Vaccaro, che furono entrambi realizzati nel settecento.

In questo comune è molto sentita, e ancora presente e viva, l'antica tradizione di abilissimi artisti nel settore delle sculture lignee che realizzano opere di pregevole qualità.

Le bellezze naturali e l'interesse culturale molto forte verso questo territorio sono meritevoli di particolari attenzioni, anche perché il mare pulito e le condizioni climatiche ideali attirano una utenza turistica numerosa ed esigente.

Alcuni interventi nel passato sono stati realizzati per ripristinare palazzi e chiese, ma per il completamento del recupero e la salvaguardia di queste opere si rende necessario un ulteriore sforzo sotto forma di stanziamento che possa assicurare la tutela di un grande patrimonio storico e architettonico.

A tal fine, l'articolo 1 della presente proposta di legge qualifica gli interventi di recupero del patrimonio artistico e culturale di Fuscaldo come obiettivo essenziale dello Stato (comma 1) e, in relazione a ciò, prevede l'istituzione, entro quarantacinque

giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un'apposita commissione di esperti.

L'articolo 2 esplicita le funzioni della commissione. In particolare, è affidato alla commissione il compito di esaminare ed approvare il piano esecutivo degli interventi da compiere (comma 1). Sono altresì previste forme di informazione (comma 3). Il comma 4 dello stesso articolo fissa il termine di durata della commissione.

L'articolo 3 dispone la spesa occorrente per il triennio 1997-1999.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Commissione di coordinamento per il recupero e la salvaguardia del borgo antico di Fuscaldo).

1. Gli interventi di recupero e salvaguardia del patrimonio artistico e culturale di Fuscaldo costituiscono obiettivo essenziale dello Stato.

2. In relazione agli interventi di cui al comma 1, è istituita, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione di coordinamento, composta da undici esperti, individuati tra soggetti di alta qualificazione scientifica. Alla nomina della commissione si provvede con decreto del presidente della giunta della regione Calabria, sentiti la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici, il comune di Fuscaldo e la provincia di Cosenza.

3. La commissione, nella prima seduta, elegge nel proprio seno il suo presidente.

ART. 2.

(Procedure).

1. Le proposte degli interventi, presentate dagli enti locali interessati e dalle competenti soprintendenze, sono esaminate dalla commissione di cui all'articolo 1, che approva il piano delle iniziative da realizzare.

2. Per l'attuazione degli interventi, approvati con il piano di cui al comma 1, non sono necessari, in deroga alla normativa urbanistica vigente, ulteriori pareri, autorizzazioni o concessioni.

3. Ogni sei mesi la commissione presenta una relazione sulla attività svolta al Ministro per i beni culturali e ambientali, che ne cura la trasmissione ai due rami del Parlamento.

4. La commissione di cui all'articolo 1 resta in carica per il triennio 1997-1999.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dell'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi per il triennio 1997-1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DDL13-3804
Lire 500